

CONTABILITÀ E BILANCIO

Partecipate, lo schema del consolidato guida le informazioni agli enti

Le società incluse nel perimetro di consolidamento, che hanno approvato i bilanci secondo gli schemi del Dlgs 139/2015, dovranno fornire all'ente capogruppo le informazioni e i dati secondo lo schema del bilancio consolidato.

Le decisioni

Nel corso della riunione del 5 luglio, [il cui resoconto è appena stato pubblicato, la Commissione Arconet](#) ha approvato le modifiche, da inserire nel principio applicato concernente il bilancio consolidato, conseguenti alla decisione (già assunta dalla Commissione) di non adeguare i principi e gli schemi contabili degli enti in contabilità finanziaria alle modifiche previste dal Dlgs 139/2015. Quest'ultima norma ha infatti modificato, a decorrere dai bilanci riguardanti l'esercizio 2016, i documenti delle società del gruppo e degli enti strumentali in contabilità civilistica e li ha resi non più omogenei con quelli della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Che cosa cambia

Le novità riguardano in particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono le azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), i conti d'ordine e gli aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti; nel patrimonio netto è presente una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico sono stati eliminati gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali, che trovano però giustificazione nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che non sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile;
- i costi di sviluppo si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

È pertanto necessario che le direttive dell'ente capogruppo, disciplinate dal principio applicato concernente il bilancio consolidato, prevedano, a carico delle società del gruppo e gli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale, la trasmissione dello stato patrimoniale e del conto economico riclassificati secondo lo stesso schema previsto dall'allegato 11 al Dlgs 118/2011 e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato non presenti nella nota integrativa.